



## TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico,

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede,

osservato che l'Alfa srl, Tizio e Caio hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo in atti con il quale l'adito Ufficio ha loro intimato (rispettivamente quale debitore principale e fideiussori) di pagare alla Banca Beta l'importo di € 46.208,26 in relazione al conto corrente XXXX (rapporto sub a) affidato con contratto del 31.03.2004), ritenendo che il saldo in oggetto scaturisse da altri rapporti e segnatamente il conto corrente XXXXX (sub b) intestato alla srl chiuso con versamenti addebitati sul conto oggetto di opposizione oltre, (e con richiamo velato contenuto in atto di opposizione) ai conti anticipi XXXX (conto sub. c) e XXXX (conto sub. d) per i quali lamentava anatocismo trimestrale, applicazione di tassi usurari e comunque determinati secondo il cd. uso piazza, cms, violazione dei giorni di valuta, con richiesta di rideterminazione delle competenze, condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ristoro del danno per indebita segnalazione alla cd centrale rischi e vittoria di spese;

letta la comparsa di costituzione e risposta con la quale la Banca convenuta chiedeva il rigetto della proposta opposizione evidenziando che il rapporto sub. b) era intestato a Tizio in proprio, per cui vi era carenza di legittimazione passiva, eccependo la prescrizione e la decadenza dalla domanda di ripetizione formulata e ribadendo la regolarità delle operazioni effettuate;

considerato che in corso di causa veniva espletata CTU contabile, disposta con la sospensione ex art. 649 cpc dell'efficacia esecutiva dell'opposto monitorio e che gli opposenti chiedevano emettersi ordinanza ex art. 186 quater cpc;

letta la ctu a firma del dott. Sempronio;

considerato che allo stato non può emettersi ordinanza ex art. 186 quater cpc, posto che questa pronuncia richiede l'esaurimento dell'istruttoria, laddove nel caso di specie appare necessario supplemento peritale, sulla scorta delle considerazioni che si andranno di seguito ad evidenziare; rilevato che le medesime osservazioni impediscono allo stato di poter emettere anche d'ufficio ordinanza 185 bis cpc, attesa la previa necessità di compiere ricalcoli contabili che rendono ad oggi molto difficoltoso poter formulare plausibile proposta transattiva che realisticamente possa condurre le parti alla conciliazione;

ritenuto nondimeno che le considerazioni che si andranno a svolgere, unitamente alla natura tecnica degli accertamenti integrativi, fanno ritenere ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lvo 28/2010 che possa procedersi a mediazione delegata, disposizione applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua introduzione avvenuta con l'art. 84 dl 69/13 conv. in l. 98/13;

considerato, infatti, che nell'espletamento di detta attività ben potranno le parti prendere spunto dalle valutazioni che seguono, utili per individuare i temi della conciliazione perché atte da un lato a sfrondare il *thema decidendum* oggetto del presente giudizio e dall'altro a fornire gli elementi tecnici per poter procedere alla rideterminazione delle eventuali competenze spettanti, in ossequio al generale potere di direzione spettante al Giudice ex art. 175 cpc e volto al suo più sollecito e leale svolgimento (per il quale spetta all'AG l'individuazione delle questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi – e alla luce delle più recenti riforme – anche di sbocco alternativo della controversia) e agli obblighi collaborativi gravanti sulle parti (nota 1 e 2);

rilevato che nel caso di specie dalla ctu espletata parrebbe emergere dagli atti e in riferimento a tutti i rapporti di conto corrente che:

- Effettivamente i contratti intestati al debitore principale sono unicamente i rapporti sub. a /c/d, mentre il rapporto sub b risulta intestato al Tizio in proprio;
- Tra i contratti parrebbe non esservi alcuna continuità contabile come allegato dagli opposenti, ove si considerino l'epoca di apertura e di chiusura degli stessi, tenuto conto

dell'unica operazione di trasferimento fondi evidenziata dagli opposenti e relative al versamento di somme per la chiusura del conto sub b) parrebbe inidonea a dimostrare un qualsivoglia collegamento contabile tra i conti (coesistenti per parte della loro vigenza), trattandosi di semplice ( e parrebbe occasionale) versamento;

- Il CTU non parrebbe aver rilevato alcun superamento della cd soglia anti usura e ha confermato l'avvenuto adeguamento della Banca alla delibera CIRC del 09.02.2000;
- Parrebbe porsi un problema effettivo di prescrizione (seppur parziale) del diritto degli opposenti alla ripetizione di somme in dipendenza dei quattro rapporti in oggetto alla luce dell'eccezione sollevata che quindi sembrerebbe mettere da parte tutte le vicende contabili maturate sino al 29.10.2002 (decennio anteriore alla proposizione della riconvenzionale) ed epoca nella quale nessun conto risultava affidato (nota 3);
- Non risultano esibiti i contratti relativi ai rapporti sub b/c/d, con evidenti riflessi sull'onere della prova gravante sul correntista in materia di azione di accertamento (tenuto ad esibire non solo gli estratti conto, invero presenti per tutto il periodo necessario allo scopo ma anche i contratti, sì da consentire di verificare l'eventuale applicazione di tassi non pattuiti, ovvero determinati con il cd uso piazza - nota 4);
- Gli estratti conti in atti riportano l'applicazione ai quattro rapporti in oggetto di addebiti per commissione di massimo scoperto, per le quali parrebbe porsi un problema di nullità per mancanza di causa, ovvero per l'assenza di indicazioni in ordine alle modalità di determinazione delle suddette commissioni, né a quale oggetto esse afferiscano (nota 5<sup>1</sup>);
- Le considerazioni che precedono rendono necessario un ricalcolo dei rapporti di dare – avere inerenti i quattro conti avvenga a) per il contratto sub a) con decorrenza dal saldo maturato al 29.09.2002, applicazione dei tassi contrattuali, capitalizzazione trimestrale reciproca, espunzione della cms, laddove il correlato conto anticipi (conto sub c) andrà epurato delle sole cms, degli addebiti per interessi ove usurari, con capitalizzazione trimestrale ove applicata o semplice per il caso di anatocismo dal lato passivo; b) per il contratto sub. b) con decorrenza dal saldo maturato al 29.09.2002, applicazione dei tassi risultanti dagli estratti conto, capitalizzazione trimestrale reciproca ove applicata o semplice per il caso per il caso di anatocismo, espunzione delle cms e degli addebiti per interessi usurari; c) per il contratto sub. d) andrà epurato delle sole cms, degli addebiti per interessi ove usurari, con capitalizzazione trimestrale se applicata dalla banca o semplice per il caso di anatocismo dal solo lato passivo;

Osservato peraltro che le contrapposte domande riconvenzionali ben potrebbero trovare giusta collocazione all'interno del percorso di mediazione trasformando le reciproche pretese condannatorie in attività di compensazione dei reciproci crediti eventualmente maturati, eccezione in vero non specificamente coltivata dagli opposenti;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art. 186 quater cpc proposta dalla parte opponente;  
visto l'art. 5 comma 2 d.lvo 28/2010;

---

<sup>1</sup> Vedi ad esempio artt. 88, 96, 116, seconda parte cpc;

<sup>1</sup> vedi nel medesimo senso Tribunale di Bari – sezione Stralcio – Articolazione di Altamura a firma della scrivente del 16.02.2016 e Articolazione di Modugno – G.U. dott.ssa Delia del 10.03.2016;

<sup>1</sup> vedi in punto di prescrizione decennale l'arcinota Cassazione civile, sez. un., 02/12/2010, n. 24418;

<sup>1</sup> vedi in motivazione Tribunale di Reggio Emilia 23.04.2014 e il superamento del principio di cd vicinanza della prova che guida l'interprete solo nei casi in cui la ricostruzione degli oneri probatori è oggettivamente dubbia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 sul riparto probatorio tra creditore e debitore, nonché Cass. Sez. Un. n. 141/2006 sul riparto probatorio in ordine ai requisiti dimensionali dell'art. 18 Stat. Lav.), ma che non può giungere sino a scavalcare la regola di cui all'art. 2697 c.c.;

<sup>5</sup> Tribunale Bari, sez. I, 12/09/2012, n. 2841;

assegna gg 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio della procedura di mediazione;

invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento ex art. 5 comma 2 secondo periodo d.lvo cit., evidenziandosi sin da ora che in caso di mancato raggiungimento di accordo si procederà alla riconvocazione del ctu (con conseguente aggravio di costi che ben le parti potrebbero superare con l'esame in contraddittorio della documentazione e la valutazione delle dettagliate considerazioni rese nel presente provvedimento, essendo per altro tutte le parti munite di ctp e conducendo i redigenti quesiti ad univoca conclusione contabile) perché proceda a rideterminare i rapporti di dare/avere inerenti i quattro conti:

1) per il conto sub a) con decorrenza dal saldo maturato al 29.09.2002, applicazione dei tassi contrattuali, capitalizzazione trimestrale reciproca, espunzione della cms, laddove il correlato conto anticipi sub c) andrà epurato delle sole cms, degli addebiti per interessi ove usurari, con capitalizzazione trimestrale ove applicata o semplice per il caso di anatocismo dal lato passivo;

2) per il contratto sub. b) con decorrenza dal saldo maturato al 29.09.2002, applicazione dei tassi risultanti dagli estratti conto, capitalizzazione trimestrale reciproca ove applicata o semplice per il caso per il caso di anatocismo, espunzione delle cms e degli addebiti per interessi ove usurari;

3) per il contratto sub. d) andrà epurato delle sole cms, degli addebiti per interessi ove usurari, con capitalizzazione trimestrale se applicata dalla banca o semplice per il caso di anatocismo dal solo lato passivo.

Rinvia per il prosieguo all'udienza del ..., riservando in caso di mancato raggiungimento di accordo, di riconvocare il ctu perché proceda alla rideterminazione dei rapporti di dare-avere secondo quanto evidenziato al punto che precede.

Si comunichi alle parti.

Il Giudice